



STUDIO ASSOCIATO  
DI CONSULENZA  
DEL LAVORO  
**PERIC  
DRUFOVKA  
SIMEONI**



Spett.li  
Aziende Clienti  
c/o  
Loro Sedi

### **CIRCOLARE 06/2021**

#### **Oggetto: pagamenti retribuzioni con sistemi tracciabili**

Con il presente approfondimento vogliamo porre alla vostra attenzione un tema già affrontato nella nostra circolare 03/2018: il pagamento delle retribuzioni.

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante strumenti tracciabili.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

È sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l'avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.

L'Ispettorato nazionale del lavoro con nota 473/2021, in risposta a una richiesta di parere avente a oggetto l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, in caso di pagamento avvenuto con strumenti non tracciabili ha specificato che l'articolo 1, comma 910, della legge 205/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2018 l'obbligo di corrispondere la retribuzione del dipendente e il compenso dei co.co.co attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali il bonifico o l'assegno bancari, uno strumento elettronico (ad esempio carta di credito, prepagata) o in contanti ma presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Con nota 7369/2018 l'Inl ha aggiunto il conto corrente ordinario.

Sussiste peraltro in capo al datore di lavoro un obbligo di conservazione della documentazione - in particolare delle ricevute di versamento - anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN (ricompresa tra gli "strumenti di pagamento elettronico" previsti dalla lett. b del comma 910 dell'art. 1 - cfr. nota n. 5828 del 4 luglio 2018), al fine di garantire l'effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

STUDIO PERIC DRUFOVKA SIMEONI

Via Generale A. Cantore n. 2  
34170 GORIZIA

T - +39 0481 538998

F - +39 0481 539441

C.F. - P.IVA: IT01046400311  
www.consulenzelavoro.it

Gorizia, 26/03/2021